



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



OGGETTO: Personale ruolo Agenti - Immissione in ruolo e anzianità.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

segreterianazionale@silp.cgil.it

ROMA

e, p.c.

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI

BELLUNO PADOVA ROVIGO
VENEZIA VERONA VICENZA

E' stata segnalata a questa Segreteria regionale quella che si ritiene essere una errata interpretazione e successiva applicazione della normativa vigente da parte dell'Amministrazione relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio degli agenti immessi in ruolo.

Risulta del tutto palese, a nostro modo di vedere, la mancata osservanza del contenuto della circolare nr. 333.A.9802.B.B.5.4 dell'8 aprile 2003 che, nella parte che interessa (pag.4), cita: "**per i dipendenti destinatari di provvedimento di prima assegnazione, il computo dei requisiti di anzianità decorre dalla data di immissione in ruolo**".

Tale indicazione non trova applicazione per i corsi allievi agenti dal 170° al 176°, di seguito riepilogati:

corso	inizio corso	immissione in ruolo
170°	16.09.2008	16.09.2009
171°	23.09.2008	23.09.2009
172°	01.10.2008	01.10.2009
173°	20.10.2008	20.10.2009
174°	18.12.2008	18.12.2009
175°	19.12.2008	19.12.2009
176°	28.06.2009	28.06.2010

Per i giovani agenti oggetto di provvedimento di prima assegnazione, pertanto, la data di decorrenza per calcolare l'anzianità corrisponde con la data di immissione in ruolo.

Così non avviene invece per i corsi sopra indicati, per i quali la decorrenza per l'anzianità viene fissata alla data di termine della aggregazione di fine corso, individuata per i primi sei corsi a maggio 2010 mentre per l'ultimo in questione ad ottobre 2010, determinando una perdita di anzianità variabile tra i sette mesi e mezzo ed i tre.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



Questa errata interpretazione trova chiara applicazione degli elenchi riportanti le anzianità di sede ai fini dei trasferimenti del personale del ruolo agenti/assistenti, pubblicati su DoppiaVela (a tal fine si allegano quattro pagine relative a ottobre 2013, settembre 2014, giugno 2016 e settembre 2016).

In tali tabelle, infatti, le anzianità riconducibili ai corsi sopra indicati, indicano chiaramente le date 05/10 (maggio 2010) e 10/10 (ottobre 2010) anziché 09/09 (settembre 2009) e 06/10 (giugno 2010).

Questa errata interpretazione si trova inoltre in contrasto con quanto previsto dalla precedente circolare nr.333-A/9802.B.B.5.4 del 12 gennaio 2001 laddove, al punto 2 - ANZIANITA' E TRASFERIMENTI PREGRESSI, lettera b - Anzianità di sede, indica: "**vengono riconosciuti 3 punti per ogni anno eccedente il periodo minimo di permanenza in sede prevista dalla legge (ridotti a punti 2 a partire dal quarto anno di attribuzione del punteggio)**". Si allegano estratti delle due circolari dipartimentali citate.

Appare evidente che il mancato riconoscimento di un numero variabile di mesi (da tre a sette e mezzo come sopra evidenziato), determina un ritardo che produce effetti penalizzanti anche rispetto a questa seconda disposizione normativa.

La Segreteria nazionale, se condivide le argomentazioni esposte, è pregata voler adottare tutte le iniziative ritenute utili alla soluzione dell'errata interpretazione e applicazione delle norme che fissano e regolano il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Venezia, 11 gennaio 2017

**LA SEGRETERIA REGIONALE
SILP CGIL**